

Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

Attestazione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Procedura familiare n. 20/2023

Relazione particolareggiata ex artt. 65 e segg. del C.C.I.I.

Debitori/Coniugi

Pantusa Massimo, nato a Cosenza il 08/01/1965, residente in Spezzano della Sila (CS) alla via Roma n. 30 (c.f. PNTMSM65A08D086D) e Mendicino Giuliana, nata a Cosenza il 11/04/1966, residente in Spezzano della Sila (CS), alla via Roma n. 30 (c.f. MNDGLN66D51D086R), coadiuvati dal Gestore della Crisi Avv. Antonio Mazzuca (c.f. MZZNTN77A07D086T), nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, assistiti dall'Avv. Antonio Nucaro (c.f. NCRNTN63S08D086Q) elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Cosenza alla via Monte San Michele n. 22, pec avv.antonionucaro@pec.it

Premesso

.- che il suddetto professionista, con provvedimento del 12/04/2023, è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "OCC presso Ordine Avvocati di Cosenza", in persona del Referente, Avv. Ester Bernardo, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestori della crisi da sovraindebitamento nel procedimento n. 20/2023 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, aperto su istanza dei sigg.ri Pantusa Massimo e Mendicino Giuliana;

.- che, il gestore nominato ha accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di legge, la normativa ed il regolamento dell'OCC ovvero in relazione in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, ha dichiarato ed attesta anche nella presente relazione preliminarmente:

- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; - di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.); - di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisica; - di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; - di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori; - che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale; - che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC).

Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, l'OCC ha determinato il compenso in €. 4.850,00 oltre Iva, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dai debitori;

.- che la documentazione allegata all'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentata dagli istanti, rappresentati dapprima dall'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~, successivamente, dall'Avv. Antonio Nucaro, è stata integrata con ulteriore produzione documentale fornita al gestore da quest'ultimo

Verificato

.- che i sigg.ri Pantusa e Mendicino si trovano in una situazione di crisi e sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. a) e c) D. Lgs n.14/2019, ovvero in "stato di crisi o insolvenza del consumatore" nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;

.- che lo stato di sovraindebitamento fa ritenere che i debitori non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte; come



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento;

.- che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua, certamente nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore/procedura familiare;

.- che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.Lgs n.14/2019 e succ. modifiche (C.C.I.I.);

.- che non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

.- che non hanno subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 03/2012 ed artt. 72 e 82 CCII (revoca dell'omologazione);

.- che gli istanti si sono impegnati personalmente e con l'assistenza del difensore Avv. Nucaro, subentrato all'avv. ~~MAZZUCA~~ a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato al sottoscritto gestore e predisposto per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 65 e ss. C.C.I.I.;

.- che il suddetto ricorso è corredato della documentazione prevista dalla normativa e riportata nell'indice degli allegati in calce alla presente relazione.

Precisato

che scopo dell'incarico conferito al gestore è quello di predisporre ai sensi dell'art. 68 comma 2 D.Lgs n. 14/2019 e succ. modifiche una relazione particolareggiata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti fornito dai debitori, con l'obiettivo di:

.- valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi degli istanti;

.- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;

.- esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;

.- valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

debitori a corredo della domanda;

.- indicare i costi presunti della procedura;

.- indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio dei debitori

Tutto ciò premesso, verificato e precisato, il gestore incaricato

Rassegna

la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, esporrà le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriverà il piano di ristrutturazione del debito predisposto dagli istanti ed esprimerà valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

SOMMARIO:

- 1.- Note Preliminari**
- 2.- Requisiti di ammissibilità**
- 3.- Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso**
- 4.- Dati anagrafici dei debitori, composizione del nucleo familiare**
- 5.- Spese necessarie per il sostentamento**
- 6.- Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale dei debitori**
- 7.- Situazione debitoria**
- 8.- Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
- 9.- Inesistenza di atti in frode ai creditori**
- 10.- Solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni**
- 11.- Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
- 12.- Indicazione costi presumibili della procedura**
- 13.- Esposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito**
- 14.- Convenienza del piano**
- 15.- Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**
- 16.- Conclusioni ed attestazione**



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

1. NOTE PRELIMINARI

I sigg.ri Pantusa Massimo e Mendicino Giuliana hanno depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda con la quale hanno dichiarato di voler proporre la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore procedura familiare ai sensi del D. Lgs n.14/2019 (artt. 66-73 CCII).

Il Referente dell'OCC, Avv. Ester Bernardo, ha nominato il sottoscritto Avv. Antonio Mazzuca quale professionista facente funzioni di Gestore dell'OCC, il quale, ricevuta la notifica della nomina, ha accettato l'incarico rendendo, come già precisato, la contestuale dichiarazione di indipendenza precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e, comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Tanto perché, la previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda degli istanti, il sottoscritto ha incontrato i coniugi Pantusa e Mendicino al fine di apprendere ogni dato e notizia utile e di reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento dell'incarico.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preso atto che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e che il piano è riservato al consumatore i cui debiti non attengono ad attività imprenditoriale o professionale, non fallibile, che versi in una situazione di sovraindebitamento e non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e assicurarsi un dignitoso tenore di vita, il sottoscritto: - ha esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata alla richiesta di apertura della procedura, quindi i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento; - ha richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale sia relativamente al passivo che



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

all'attivo per verificare la veridicità di quanto affermato dai debitori e per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie in esame, siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi di cui artt. 66 e segg. del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza necessari per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore piano familiare e segnatamente gli istanti possono essere definiti consumatori e rivestono tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo entrambi *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

In merito si precisa che il sig. Pantusa è pensionato e che la sig.ra Mendicino è casalinga e versano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Sul punto, a seguito di informazioni e documenti forniti dai debitori, nonché da quanto acquisito durante la fase che ha preceduto il deposito della presente relazione, si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento ed accertato che gli istanti hanno maturato una esposizione debitoria rilevante che, in relazione al reddito non risulta più sostenibile e che, pertanto, ha reso impossibile onorare le obbligazioni assunte.

Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto i richiedenti si trovino in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il loro patrimonio.

Nella fattispecie in esame non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I. in quanto gli istanti 1) non sono stati esdebitati nei 5 anni



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

precedenti la domanda; 2) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione; 3) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 4) non sono soggetti o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 5) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

3.INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO INERENTE AL CASO

Il sottoscritto gestore ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo lo schema del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall'art. 66 e seguenti del C.C.I.I..

La domanda presentata infatti attiene correttamente alla ristrutturazione dei debiti avvinti da una radice comune o parzialmente tale.

Il richiamato art. 66, CCII al comma 1, infatti, rafforza la nozione di unicità del progetto presumendo che “le procedure familiari prevedendo l'estensione del piano anche ai membri della famiglia a condizione che il sovraindebitamento abbia un “progetto unico” e, quindi, la possibilità per i “membri di una stessa famiglia” di presentare “un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, dando impulso ad una sola procedura.

Nel CCII la cd “origine comune dell'indebitamento” ha una latitudine concettuale estesa: vi rientrano tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro.

Per superare la crisi che coinvolge entrambe il CCII ha riconosciuto ai familiari la facoltà di esperire un solo ricorso per accedere ad uno degli istituti del sovraindebitamento, sulla premessa per cui la soluzione della crisi non può essere assicurata dal ricorso di un solo coniuge soprattutto qualora il ceto creditorio sia



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

composto da titolari di pretese riguardanti entrambi i componenti della famiglia. Ciò si fonda sulla congrua ratio che permette ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno possa fronteggiare su binari paralleli un identico dissesto. Lo scopo è quello di addivenire al risanamento complessivo degli indebitamenti delle famiglie, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente.

Si precisa, tuttavia, che nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia le masse attive e passive rimangono distinte (art. 66 comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.

Orbene nella fattispecie in esame gli istanti sono conviventi, coniugati in regime di comunione legale dei beni ed il sovraindebitamento ha avuto origine comune; insieme ai coniugi vive il figlio Pantusa Danilo, nato il 10/08/1991 a Cosenza.

4.DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare, alla data della presentazione dell'istanza risulta, come da certificato di residenza così composto

Componente	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Codice Fiscale
Pantusa Massimo (istante) coniugato con Mendicino Giuliana	Cosenza	08/01/1965	PNTMSM64A08D086D
Mendicino Giuliana (istante) coniugata con Pantusa Massimo	Cosenza	11/04/1966	MNDGLN66D51D086R
XXXXXXXXXX (figlio convivente)	Cosenza	10/08/1991	XXXXXXXXXX



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

5. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, le spese sono state stimate come segue:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Alimentari	€ 400,00
Vestiaro	€ 200,00
Spese mediche	€ 120,00
Spese bisogni primari (es. manutenzione casa)	€ 100,00
Gas e energia elettrica	€ 200,00
Telefono e internet	€ 37,00
Acqua + tassa rifiuti	€ 60,00
Spese manutenzione autovettura	€ 100,00
Spese gestione auto (gasolio, assicurazione e bollo)	€ 240,00
TOTALE	€ 1.457,00

E' evidente, dalla lettura della tabella riepilogativa delle spese mensili sostenute, che le stesse sono di tutta evidenza sole spese necessarie e non voluttuarie, risultano contenute.

Ad ogni modo, a supporto, in merito ai fabbisogni della famiglia ed alle spese considerate, per valutarne ulteriormente la congruità si precisa che l'analisi dei dati ISTAT relativi al "Calcolo della povertà assoluta riguardanti un nucleo familiare del SUD con 3 persone indica nel 2024 quale soglia di povertà assoluta l'importo di €. 1.220,59, risultante dal calcolatore aggiornato al 2024 sul sito [https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0_](https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0_Soglia-poverta_2024_Calabria_Piccolo-comune_1_2_1_0_0_0_0)

[Soglia-poverta_2024_Calabria_Piccolo-comune_1_2_1_0_0_0_0](https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0_Soglia-poverta_2024_Calabria_Piccolo-comune_1_2_1_0_0_0_0)

ANNO: 2024

REGIONE: Calabria

TIPOLOGIA: Piccolo comune

30-59: 1

60-74: 2

75+: 0

0-3: 0

4-10: 0

11-17: 0

Anno Regione Tipologia comune Soglia

2024 Calabria Piccolo comune 1.220,59€

Orbene, posto che la soglia suddetta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

del comune di residenza, una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore monetario indicato di €. 1.220,59.

Da quanto sopra evidenziato si palesa chiaramente come sia il reddito del sig. Pantusa a fornire l'unico supporto al menage familiare e che i debitori, per arrivare a fine mese, effettuano diverse rinunce eliminando quasi completamente le spese non food, le spese relative a ricreazione, spettacoli e cultura, servizi ricettivi e ristorazione.

6.RICOSTRUZIONE REDDITUALE - PATRIMONIALE E FISCALE DEI DEBITORI

La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale risulta da "Fiche fiscal" rilasciate dall'Amministrazione finanziaria belga al sig. Pantusa Massimo.

ATTESTATION DE REVENUS DE REMPLACEMENT - Fiche fiscal - Année d'imposition 2022 - Revenus 2021 Euro 20.620,82

d) ATTESTATION DE REVENUS DE REMPLACEMENT - Fiche fiscal - Année d'imposition 2023 - Revenus 2022 Euro 22.526,46

e) ATTESTATION DE REVENUS DE REMPLACEMENT Fiche fiscal Année d'imposition 2024 - Revenus 2023 Euro 24.181,95

f) ATTESTATION DE REVENUS DE REMPLACEMENT Fiche fiscal Année d'imposition 2025 - Revenus 2024 Euro 25.369,05

In sintesi:

DATI REDDITUALI PANTUSA	
ANNO	REDDITO
2025 redditi 2024	25.369,05
2024 redditi 2023	24.181,95
2023 redditi 2022	22.526,46

La situazione patrimoniale dei coniugi oggi ricorrenti allo stato attuale è la seguente:

Il Sig. Pantusa Massimo è proprietario *jure hereditatis* delle seguenti quote di immobili indivise in comunione con gli altri coeredi del *de cuius* ~~MASSIMO PANTUSA~~.
1/12 (1/6 di 1/2) dell'immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 12 n.ro 69 Sub 1 zona cens. 2 categoria C/2 classe 1 superficie catastale 146 mq rendita € 193,67 (la quota di 1/2 è di proprietà esclusiva *iure proprio* di ~~MASSIMO PANTUSA~~);



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

1/6 dell'immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 14 n.ro 7 Sub 9 zona cens. 1 categoria A/4 classe 3 superficie catastale 73 mq rendita € 75,40;

1/6 dell'immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 14 n.ro 7 Sub 14 zona cens. 1 categoria A/4 classe 3 superficie catastale 61 mq rendita € 75,40;

1/6 dell'immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 14 n.ro 7 Sub 18 zona cens. 1 categoria C/6 classe 1 superficie catastale 59 mq rendita € 76,23;

1/12 (1/6 di 1/2) dell'immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 12 n.ro 69 Sub 3 zona cens. 2 categoria A/3 classe 2 superficie catastale 165 mq rendita € 433,82 (la quota di 1/2 è di proprietà esclusiva *iure proprio* di ~~ANTONIO MAZZUCA~~);

1/6 di immobile sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 12 p.lla 3 area rurale superficie are 00 ca 43;

1/6 di terreno sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 12 p.lla 318 semin. arbor. 01 superficie are 12 ca 00 reddito dominicale 4,96;

1/6 di terreno sito in Spezzano della Sila (CS) Foglio 12 p.lla 320 semin. arbor. 01 superficie are 07 ca 50 reddito dominicale 3,10.

La quota ideale dei suddetti beni immobili indivisi di spettanza del sig. Pantusa Massimo è stata stimata in € 21.675,83.

All'uopo si allega documentazione catastale con valutazione del valore delle quote.

Il Sig. Pantusa Massimo è proprietario del seguente bene mobile registrato:

autovettura Peugeot 1007 targata CZ452MC – anno di immatricolazione 2006, di modesto valore commerciale, avendo più di 18 anni di vita, e di difficile commerciabilità, essendo un vecchio diesel.

Il sig. Pantusa è titolare di conto corrente n. 77677/1000/0004682 su Intesa Sanpaolo: saldo al 31/12/2025 + €. 4,31; giacenza media 2025 €. 154,03.

7.SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento, e quindi, i motivi della incapacità economica dei debitori è necessario illustrare la situazione debitoria. Sono stati effettuati riscontri della corrispondenza di quanto indicato nell'elenco dei creditori dapprima allegato alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, poi opportunamente integrato dagli istanti per il tramite del legale di fiducia nominato, con i documenti consegnati ai gestori, e si è effettuata una verifica con le risultanze degli accessi presso le banche dati pubbliche, ovvero



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

presso la Centrale Rischi (CRIF).

Sulle risultanze della ricerca è stata effettuata una circolarizzazione via pec ai soggetti creditori indicati nell'elenco. Si è proceduto a richiedere l'estratto aggiornato dei debiti verso ADER.

Ad ogni modo, i richiedenti hanno fornito al gestore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, producendo, peraltro, le risultanze della CRIF ed ogni altro documento richiesto dall'OCC.

La composizione di debiti contratti degli istanti alla data del deposito del presente ricorso è indicata nella tabella che segue in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	NATURA DEL CREDITO
Kruk Italia e per essa Itacapital	13.581,55	Chirog.
Avv. Massimiliano Setaro	1.682,67	Chirog.
Avv. Giuseppe Valente	900,00	Chirog.
Ifis Npl spa Santander	24.327,19	Chirog.
Credit Factor (già Blue Factor) cedente Banca Santander e per essa Banca Ifis NPL	34.985,99	Chirog.
Agenzia Entrate Riscoss. CS (Pantusa Massimo)	561,40	Priv. € 544,51
AGENZIA Entrate Riscoss. CS (Mendicino Giuliana)	357,22	Priv. € 247,86
Kruk Italia, già Agos Ducato, Rubidio spv e Blue Factor	10.500,39	Chirog.
	Totale 86.896,41	

A queste voci si devono aggiungere i costi della procedura, ovvero le competenze dovute a favore dell'OCC, quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento che ammontano ad €. 4.850,00, oltre Iva, di cui €. 2.366,76 corrisposte in acconto ed €. 3.550,24 da inserire nel piano.



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

- .- il debito del sig. Pantusa nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia Cosenza trae origine da alcune cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi comunale e tasse automobilistiche;
- .- il debito della sig.ra Mendicino nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia Cosenza trae origine da alcune cartelle esattoriali aventi ad oggetto tasse automobilistiche di un veicolo non più di proprietà dell'istante da diversi anni;
- .- il debito di €. 10.500,39 del sig. Pantusa nei confronti di Kruk Italia trae origine da finanziamento stipulato con Agos spa, poi ceduto a Rubidio spv ed oggetto di cessione per cartolarizzazione da Blue Factor spa in data 27/06/2024;
- .- il debito dei sigg.ri Pantusa e Mendicino di €. 13.581,55 nei confronti di Itacapital srl, mandante di Kruk Italia srl, trae origine da un finanziamento n. 0002093537 del 20/12/2011 stipulato con Santander Consumer Finanza, credito ceduto per cartolarizzazione da Banca Ifis spa in favore di Itacapital data 16/01/2017;
- .- il debito del sig. Pantusa e della sig.ra Mendicino di €. 34.985,55 nei confronti di Credit Factor deriva da contratto di finanziamento n. 5475087 stipulato con Santander Bank spa il 05/08/2008 per la ristrutturazione dell'immobile, ceduto ad Ifis Npl Investing, poi a Blue Factor spa ed in data 09/08/2025 ceduto a Credit Factor;
- .- il debito dei sigg.ri Pantusa e Mendicino di €. 24.372,19 nei confronti di Ifis Npl Investing spa deriva da contratto n. 10204588 del 11 /04/2007 ceduto da Unicredit spa a Danubio srl e da questi ceduto ad Ifis Npl spa in data 01/11/2021;
- .- il debito del sig. Pantusa nei confronti dell'avv. Setaro trae origine da mandato conferito a quest'ultimo nel giudizio n. 1432/2018 R.G. definito dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1602/2022;
- .- il debito del sig. Pantusa nei confronti dell'avv. Valente trae origine da mandato conferito a quest'ultimo nelle procedure n. 1/2017 Tribunale di Cosenza RF, decisa con sentenza n. 1/2017 del 18/01/2017 e n. 2680/2011 RGAC, decisa con provvedimento del 22/09/2020 dal Tribunale di Cosenza.

Emerge quindi un debito totale di €. 90.446,65 che è di gran lunga superiore



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

all'importo mensile netto percepito che può essere gestito dai ricorrenti.

Risulta palese che “il flusso di cassa prospettico, derivante da reddito percepito, dedotto quanto necessario al fabbisogno familiare, è inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi” e ciò rende evidente lo stato di sovraindebitamento degli istanti.

La debitoria degli istanti è di gran lunga superiore al patrimonio prontamente liquidabile, per come già dedotto e precisato e per questo motivo possono senz'altro ritenersi sovraindebitati, non essendo in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, secondo i parametri di legge.

Non v'è dubbio che in considerazione delle spese mensili sostenute dal ricorrente per un ammontare di € 1.457,00 e della situazione reddituale (la prestazione di invalidità proveniente dalla mutua belga ammonta ad €. 1.800,00 circa) emerge la situazione di difficoltà economica finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende altamente probabile l'insolvenza dei debitori.

8.- CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il sottoscritto gestore ha proceduto all'esame della documentazione depositata dagli istanti a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di discussione e successivamente ricevute ad integrazione.

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento non determinato con “con dolo, colpa grave, malafede o frode”

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, certamente, sono dovute a circostanze economiche, personali e familiari che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare.

Come già evidenziato nel paragrafo relativo alle spese necessarie per il sostentamento le cause dell'indebitamento non sono derivate di certo dalla conduzione di un tenore di vita al di sopra delle loro possibilità o da acquisti superflui ed irresponsabili di beni al consumo, ma trovano causa in un intreccio di vicende personali, di salute, lavorative, che la famiglia si è trovata ad affrontare e da cui è stata travolta.

Ed invero, le cause del sovraindebitamento, come riferite dai richiedenti al gestore nel corso dell'audizione, come esposto nel ricorso e come provato *per tabulas* dalla documentazione allegata sono collegate alle vicende lavorative ed allo stato di



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

salute dell'istante sig. Pantusa ed alle crescenti esigenze di una famiglia monoreddito.

Orbene, il sig. Pantusa lavorava alle dipendenze della ditta di noleggio bus gestita dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~.

Come riportato nel ricorso, non avendo ricevuto dalla ditta datrice di lavoro ben 12 mensilità di stipendio nel periodo compreso da dicembre 2001 ad aprile 2003, e dopo aver presentato le dimissioni per giusta causa, il ricorrente evocava in giudizio il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ dinanzi al Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro, per sentirlo condannare al pagamento delle retribuzioni, del T.F.R. e dell'indennità di mancato preavviso.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 30/10/2006, resa nel giudizio n. 4103/2004, condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 27.997,78 per le causali richieste, oltre interessi. Ciononostante, il sig. Pantusa non riusciva ad ottenere, neanche coattivamente, soddisfazione al diritto di credito riconosciuto con sentenza.

Infatti, egli incardinava una esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 148/06 RGE, che portò solo ad un inutile (e cospicuo) esborso di denaro, in quanto, con sentenza n.01/2017, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ fu definitivamente dichiarato fallito.

La procedura concorsuale è ancora pendente, rubricata al n. 01/2017 presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Cosenza, ed essa, a tutt'oggi, si è rivelata totalmente infruttuosa anche per gli altri creditori intervenuti.

Il calvario prima lavorativo, poi giudiziario, ha esposto il Pantusa al pagamento di una considerevole somma di denaro (quantificata in €. 15.000,00 circa), sia a titolo di spese di procedura, sia per i compensi dovuti al proprio legale.

Rimasto senza stipendio per quasi tre anni, con una famiglia da mantenere (moglie e due figli all'epoca minorenni, nati nel 1991 e nel 1997), il ricorrente si trovava costretto a indebitarsi con familiari e amici per poter tirare avanti e provvedere ai bisogni della famiglia.

Successivamente, nel 2004, il sig. Pantusa veniva assunto, con la mansione di autista di autobus di tratta internazionale, dall'Autocars L'Elan di Campisi Davide - Rue Vandervelde, 84- 6041 Gosselier (Belgio), con contratto a tempo



indeterminato.

Il lavoro era ben remunerato: infatti egli percepiva attorno agli € 1.800,00 al mese di stipendio, cui si aggiungevano € 350,00 mensili di assegni familiari, € 2.500,00 (cifra soggetta a piccole variazioni annuali) a *forfait* annuale per la cosiddetta Cassa Vacanze ed € 1.000,00 come premio di produzione.

La situazione di tranquillità economica indusse il ricorrente a stipulare alcuni contratti di finanziamento, finalizzati ad estinguere i debiti precedentemente contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, a pagare le spese di procedura e le competenze legali in favore del suo avvocato in ragione del lungo, tortuoso (e a tutt'oggi infruttuoso) iter giudiziario, e per una parte a ristrutturare in economia l'antica casa di abitazione, che era allora in pessimo stato e non del tutto vivibile; tuttavia, detta stabilità economica si rivelò transeunte, a causa di ciò che di lì a poco sarebbe successo, in maniera del tutto imprevedibile e inevitabile.

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'anno 2010 il sig. Pantusa subiva un grave infortunio e veniva sottoposto, nel mese di gennaio 2010, ad intervento chirurgico per ~~lesione del legamento crociato anteriore~~ con conseguente perdurante terapia fisica riabilitativa.

Il grave stato di invalidità sopraggiunto, tanto imprevedibile quanto irreversibile, ha comportato, purtroppo, la inevitabile perdita del lavoro.

In data 10/09/2010, infatti, la società ~~SAVIA~~ licenziava il sig. Pantusa.

Grazie al puntuale versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, egli poté usufruire dell'assegno di invalidità da parte dell'istituto di previdenza belga, e pertanto il ricorrente cominciò a percepire una somma mensile, seppur di gran lunga inferiore a quella percepita a titolo di retribuzione.

Oggi, grazie pure al carico familiare, la prestazione di invalidità proveniente dalla mutua belga si attesta sugli € 1.800,00 circa mensili (si fa presente che i ricorrenti hanno come unica fonte di sostentamento familiare tale pensione e che la sig.ra Mendicino non percepisce alcun reddito).

La situazione venutasi a creare causò un grave dissesto familiare e il sig. Pantusa non fu più in grado di onorare gli impegni economici assunti con le rateizzazioni; i creditori lo hanno dichiarato decaduto dal beneficio del termine e messo in mora



per il pagamento della somma residua.

Quanto esposto fornisce prova che il sovraindebitamento è avvenuto per eventi imprevedibili, successivi a quello dell'assunzione delle obbligazioni, che hanno inciso sulla sua capacità di restituzione.

Relativamente al requisito della meritevolezza dei debitori, dal momento che la legge richiede, tra i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente come il sovraindebitamento dei ricorrenti tragga sostanzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla loro volontà, quali: l'infortunio e la conseguente perdita del lavoro del sig. Pantusa, le difficoltà lavorative ed i bisogni familiari crescenti.

9. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Tra presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito l'art. 69 primo comma ultimo periodo prevede che il debitore *non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Si tratta della cosiddetta "meritevolezza" che va oggi accertata alla luce del nuovo criterio dettato dal citato art.69 CCII.

Con questa unica formula il legislatore ha fornito al giudice un criterio generale di valutazione affidato al suo libero discernimento in relazione a quelle vicende che come afferma la Cassazione anche nella sentenza 22890/2023 *"sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento" per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo "dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito"*.

Ed ancora, come osservato già dal Tribunale di Napoli Nord, (*ex multis* decreto del 26.03.2021 del Dott. A. Rabuano) *"...la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del*



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”.

Ancora, recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall’art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l’accesso alla procedura.

In sintesi, secondo le Corti di merito, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto all’origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i ‘livelli culturali’, l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024).

Nella fattispecie che ci occupa non può non riconoscersi, analizzando il resoconto della situazione degli istanti e l’analisi della documentazione, che è stato l’insieme di imprevedibili circostanze esterne imprevedibili sopra esposte che hanno impedito di far fronte all’esposizione debitoria.

Gli istanti, infatti, hanno contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito del momento. Hanno sempre cercato di onorare gli impegni assunti e difatti i finanziamenti sono stati ottenuti a fronte di deleghe di pagamento e di cessioni del quinto dello stipendio.

Il sig. Pantusa non sembra avere la propensione di ad accedere al credito ed infatti gli unici finanziamenti sono stati contratti per far fronte alla carenza di liquidità necessaria a sopperire ai bisogni della famiglia in un momento di estrema difficoltà.

10. SOLVIBILITA’ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

L'esame della documentazione reddituale fornita dall'istante ha consentito di accertare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderli ulteriormente meritevole dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura.

Per quanto riguarda, infatti, la solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempiere le obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che gli istanti non hanno protesti a carico.

Dai certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale rilasciati e consegnati all'OCC, a seguito di espressa richiesta, non risulta alcun procedimento in essere.

11. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Il sottoscritto gestore evidenzia:

che nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale dei debitori è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;

che gli istanti non hanno mai agito in frode ai creditori.

12. INDICAZIONE COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura. Sul punto si rappresenta che è stato presentato agli istanti, che l'hanno sottoscritto per accettazione un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi €.5.820,00 (Iva inclusa), di cui €. 2.366,76 corrisposte in acconto ed €. 3.550,24 inserite nel piano, oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà ordinato all'O.C.C. L'importo è stato calcolato ai sensi del D.M. n. 202/2014 e del D.M. n. 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

13. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

I debitori hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti che tiene conto della natura dei singoli debiti, dell'alternativa liquidatoria della esecuzione in corso e della sostenibilità della proposta.



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

La proposta dei ricorrenti ai creditori è di €. 30.173,82 e prevede la messa a disposizione di n. 84 rate mensili di €. 359,21 ciascuna.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota riconoscendo all'O.C.C. ed all'Agenzia delle Entrate, per la parte di credito in privilegio, il 100% del credito vantato, mentre per tutti i creditori in chirografo verrà riconosciuto il 30% del dovuto, come dal prospetto che segue.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico entro e non oltre il 15 di ciascun mese di durata del piano sulle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

TABELLA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

	CREDITORI	OCC	AG. ENTRATE	AG. ENTRATE	ITACAPITAL	AVV. SETARO	UNICREDIT	CREDIT FACTOR	KRUK ITALIA	AVV. VALENTE
		3.550,24	792,37	126,25	13.581,55	1.682,67	24.327,29	34.985,99	10.500,39	900,00
	Con privilegio chirografari	3.550,24	792,37							
				37,87	4.074,46	504,80	7.298,16	10.495,80	3.150,12	270,00
RATE										
1		293,67	65,54							
2		293,67	65,54							
3		293,67	65,54							
4		293,67	65,54							
5		293,67	65,54							
6		293,67	65,54							
7		293,67	65,54							
8		293,67	65,54							
9		293,67	65,54							
10		293,67	65,54							
11		293,67	65,54							
12		293,67	65,54							
13		26,20	5,89	37,87		188,45				100,80
14						234,03				125,18
15					37,92	82,32	67,93	97,70	29,32	44,02
16					58,50		104,78	150,70	45,23	
17					58,50		104,78	150,70	45,23	
18					58,50		104,78	150,70	45,23	
19					58,50		104,78	150,70	45,23	
20					58,50		104,78	150,70	45,23	
21					58,50		104,78	150,70	45,23	
22					58,50		104,78	150,70	45,23	
23					58,50		104,78	150,70	45,23	
24					58,50		104,78	150,70	45,23	
25					58,50		104,78	150,70	45,23	
26					58,50		104,78	150,70	45,23	
27					58,50		104,78	150,70	45,23	
28					58,50		104,78	150,70	45,23	
29					58,50		104,78	150,70	45,23	
30					58,50		104,78	150,70	45,23	
31					58,50		104,78	150,70	45,23	
32					58,50		104,78	150,70	45,23	
33					58,50		104,78	150,70	45,23	
34					58,50		104,78	150,70	45,23	
35					58,50		104,78	150,70	45,23	
36					58,50		104,78	150,70	45,23	
37					58,50		104,78	150,70	45,23	
38					58,50		104,78	150,70	45,23	
39					58,50		104,78	150,70	45,23	
40					58,50		104,78	150,70	45,23	
41					58,50		104,78	150,70	45,23	
42					58,50		104,78	150,70	45,23	
43					58,50		104,78	150,70	45,23	



44				58,50		104,78	150,70	45,23	
45				58,50		104,78	150,70	45,23	
46				58,50		104,78	150,70	45,23	
47				58,50		104,78	150,70	45,23	
48				58,50		104,78	150,70	45,23	
49				58,50		104,78	150,70	45,23	
50				58,50		104,78	150,70	45,23	
51				58,50		104,78	150,70	45,23	
52				58,50		104,78	150,70	45,23	
53				58,50		104,78	150,70	45,23	
54				58,50		104,78	150,70	45,23	
55				58,50		104,78	150,70	45,23	
56				58,50		104,78	150,70	45,23	
57				58,50		104,78	150,70	45,23	
58				58,50		104,78	150,70	45,23	
59				58,50		104,78	150,70	45,23	
60				58,50		104,78	150,70	45,23	
61				58,50		104,78	150,70	45,23	
62				58,50		104,78	150,70	45,23	
63				58,50		104,78	150,70	45,23	
64				58,50		104,78	150,70	45,23	
65				58,50		104,78	150,70	45,23	
66				58,50		104,78	150,70	45,23	
67				58,50		104,78	150,70	45,23	
68				58,50		104,78	150,70	45,23	
69				58,50		104,78	150,70	45,23	
70				58,50		104,78	150,70	45,23	
71				58,50		104,78	150,70	45,23	
72				58,50		104,78	150,70	45,23	
73				58,50		104,78	150,70	45,23	
74				58,50		104,78	150,70	45,23	
75				58,50		104,78	150,70	45,23	
76				58,50		104,78	150,70	45,23	
77				58,50		104,78	150,70	45,23	
78				58,50		104,78	150,70	45,23	
79				58,50		104,78	150,70	45,23	
80				58,50		104,78	150,70	45,23	
81				58,50		104,78	150,70	45,23	
82				58,50		104,78	150,70	45,23	
83				58,50		104,78	150,70	45,23	
84				58,50		104,78	150,70	45,23	

14. CONVENIENZA DEL PIANO

La proposta formulata risulta certamente conveniente, atteso che offre un importo considerevole ai creditori chirografari, tenuto conto delle possibilità economiche dei ricorrenti.

A tal proposito e su queste basi, qualora i creditori dovessero, di certo immotivatamente, lamentare la non convenienza del piano, il Tribunale, operando il giusto contemperamento tra gli interessi del debitore (favor debitoris) e le pretese dei creditori potrebbe omologare il piano ai sensi dell'art. 70, co. 9 CCI, che, nel disciplinare l'omologazione prevede: "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore



all'alternativa liquidatoria”.

15. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Il sottoscritto gestore ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

Si fa presente, altresì, che, non tutti i creditori hanno riscontrato la richiesta dei gestori di “precisazione del credito” e che, per alcuni, si è fatto riferimento ai dati emersi dalla CRIF, gli importi potranno essere eventualmente aggiornati in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori anche successive all'omologa del piano.

16. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto quale incaricato dall'OCC Consiglio Ordine degli Avvocati di Cosenza alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente:

.- ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta; ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

.- rilevato che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese della procedura, nonché una percentuale del 30% per i creditori chirografari, che in ogni caso otterrebbero un pagamento non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;

.- rilevato, altresì, che non esistono cause ostative soggettive e i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode

attesta la fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione

proposto da Pantusa Massimo e Mendicino Giuliana e ritiene che la ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, fatta salva la possibilità di integrazione del piano e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

opportuno, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il sottoscritto si riserva, infine, di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione qualora si rendesse necessario.

Con osservanza.

Rende (CS), 13 marzo 2026

Avv. Antonio Mazzuca



Avv. Antonio Mazzuca
Via Don Minzoni n. 47 - 87036 Rende (CS)
Tel. 09841459981 – Cell. 3392527899
email antoniomazzuca@yahoo.it – pec avv.antoniomazzuca@pec.it

INDICE ALLEGATI

- 1.- Ricorso sigg.ri Pantusa e Mendicino con procura;
- 2.- Istanza debitori;
- 3.- Lettera incarico professionale O.C.C. ed accettazione gestore;
- 4.- Documenti sigg.ri Pantusa e Mendicino;
- 5.- Certificato stato di famiglia;
- 6.- Casellario giudiziale Pantusa;
- 7.- Casellario giudiziale Mendicino;
- 8.- CRIF;
- 9.- Verbale audizione ricorrenti;
- 10.- Prima richiesta cartolarizzazione crediti trasmessa via pec dal gestore;
- 11.- Precisazione credito avv. Setaro;
- 12.- Precisazione credito avv. Valente;
- 13.- Precisazione credito Kruk Italia (Agos);
- 14.- Costituzione in mora Agos spa;
- 15.- Cessioni credito Agos;
- 16.- Notifica cessione credito Kruk Agos;
- 17.- Precisazione credito Kruk Italia (Itacapital);
- 18.- Finanziamento n. 0002093537 Santander Consumer Finanza;
- 19.- Precisazione credito Blue Factor (Credit Factor);
- 20.- Contratto Santander (credit Factor) n. 5475087;
- 21.- Notifica cessione Credit Factor-Blue Factor-Santander;
- 22.- Comunicazione cessione Credit Factor-Santander;
- 23.- Precisazione credito Ifi- Pantusa;
- 24.- Notifica cessione credito Ifis-Danubio-Unicredit;
- 25.- Prospetto riepilogo finanziamento Unicredit;
- 26.- Precisazione credito ADER-Pantusa;
- 27.- Precisazione credito ADER-Mendicino;
- 28.- Nuova precisazione ADER;
- 29.- Estratti conto 2022;
- 30.- Estratti conto 2023;
- 31.- Estratti conto 2024;
- 32.- Estrai conto 2025;
- 33.- Pantusa redditi 2022;
- 34.- Pantusa redditi 2023;
- 35.- Pantusa redditi 2024;
- 36.- Pantusa redditi 2025;
- 37.- Libretto veicolo Peugeot;
- 38.- Certificato rottamazione Ford;
- 39.- Carichi pendenti Pantusa;
- 40.- Carichi pendenti Mendicino;
- 41.- Seconda audizione ricorrenti;
- 42.- Visure immobiliari;
- 43.- Nuova richiesta cartolarizzazione crediti trasmessa via pec dal gestore;
- 44.- Preventivo sottoscritto.





TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 40-1/2026 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(artt. 67-70 C.C.I.I.)

La giudice, dott.ssa Marzia Maffei,

letto il ricorso depositato il 18 marzo 2026 nell'interesse di Pantusa Massimo, nato a Cosenza il 08/01/1965, residente in Spezzano della Sila (CS) alla via Roma n. 30 (c.f. PNTMSM65A08D086D) e Mendicino Giuliana, nata a Cosenza il 11/04/1966, residente in Spezzano della Sila (CS), alla via Roma n. 30 (c.f. MNDGLN66D51D086R), coadiuvati dal Gestore della Crisi Avv. Antonio Mazzuca (c.f. MZZNTN77A07D086T), nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, assistiti dall'Avv. Antonio Nucaro (c.f. NCRNTN63S08D086Q) elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Cosenza alla via Monte San Michele n. 22, al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I.;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore; premesso che ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;



rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, Avv. Antonio Mazzuca, risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;

osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) con oscuramento dei dati sensibili afferenti lo stato di salute dei debitori o dei familiari;

- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori; dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 40-1/2026 PU:

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 19/03/2026

la Giudice

dott.ssa Marzia Maffei



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

PREMESSO

- che in data 05.02.2023 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dai Sigg.ri Pantusa Massimo e Mendicino Giuliana, di seguito denominati "**debitori istanti**";
- che con provvedimento del 12 Aprile 2023 il sottoscritto Referente ha nominato l'**avv. Antonio Mazzuca** nato a Cosenza il 07/01/1977, cod. fisc. MZZNTN77A07D086T, con studio in Rende (CS) alla Via Don Minzoni n.47, con indirizzo pec avv.antoniomazzuca@pec.it, quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 20 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

CONFERISCE

all'avv. Antonio Mazzuca come sopra identificato, in seguito denominato "**Professionista**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che il professionista dichiara di ben conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

4. Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari all'80% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati



dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte dei debitori istanti in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

5. Obblighi del Professionista

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, il Professionista assume i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;



- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

6. Polizza assicurativa

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

7. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, l'OCC ed il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

8. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

9. Privacy

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive



modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, li 12 Aprile 2023

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Il Professionista

